



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIG. MARITTI. E INTERNA  
UNITÀ DI Gestione delle infrastrutture  
Per la navigazione ed il demanio marittimo

*Divisione* DEM2      *Sez.* .....  
*Prot. N.* DEM2A-1973      *Allegati* VARI

A.2/47

Roma, 22 aprile 1999

**A/** Le DIREZIONI MARITTIME  
di PALERMO e CATANIA

*Risposta al Foglio del*  
.....  
*Div. .... Sez. .... N. ....*

**OGGETTO:** Demanio Marittimo sito nella Regione Siciliana – Esercizio di funzioni amministrative sui Beni Demaniali Marittimi non trasferiti all'Ente Regione.

**CIRCOLARE N° 85**

**Serie I**

**Titolo: Demanio Marittimo**

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di AUGUSTA*

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di CATANIA*

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di MAZARA DEL VALLO*

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di MESSINA*

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di MILAZZO*

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di PALERMO*

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di PORTO EMPEDOCLE*

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di SIRACUSA*

*Alla CAPITANERIA DI PORTO*  
*di TRAPANI*

e, p.c.: *All'Ente Regione Siciliana*  
*Assessorato Territorio ed Ambiente*  
90100 **PALERMO**

*All'Ente Regione Siciliana*  
*Assessorato Bilancio e Finanze*  
90100 **PALERMO**

*All'Ente Regione Siciliana*  
*Assessorato all'Industria*  
90100 **PALERMO**

Con riferimento alle numerose richieste di interventi di amministrazione attiva inoltrate allo scrivente, in relazione ad aree comprese tra i beni appartenenti al demanio dello Stato non trasferiti alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 32 Statuto Reg. Siciliana e dell'art. 1 del D.P.R. n. 684 del 1 luglio 1977, si reputa necessario esprimere opportune precisazioni.

Suddette aree, in attesa di ulteriore specificazione, sono da individuarsi, per quanto attiene alle competenze dello scrivente, nei beni del demanio marittimo interessanti i servizi di carattere nazionale (art. 1 D.P.R. n. 684/1977) e più specificamente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 683 del 1 luglio 1977, nei porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe, ai sensi del T.U. sui Porti R.D. n. 3095 del 2/4/1885, tuttora valido nelle more della revisione di classificazione e nuova classificazione dei porti in attuazione dell'art. 4 della L.n. 84 del 28/01/1994.

Pertanto detti beni restano nella proprietà dello Stato.

Ma ai sensi dell'art. 3 c II del D.P.R. n. 684/77, la Regione Siciliana esercita altresì funzioni esecutive ed amministrative decentrate rispetto a quella parte del demanio marittimo non trasferitale (eccezion fatta per i beni interessanti la difesa) secondo le direttive del Governo dello Stato (vedi anche art. 20 ultima parte dello Statuto della Regione Siciliana L. Cost. n. 2 del 26 febbraio 1948).

Si viene così giuridicamente ad individuare una potestà pubblica delegata.

Rispetto a tali materie delegate, lo Stato, può esercitare solo un residuale potere di direttiva secondo le modalità attualmente disciplinate dall'art. 8 della L. n. 59 del 15/03/1997 e dall'art. 2 comma III lett. "d" ed "e" della L. n. 400 del 23/08/1988.

Tale potere di direttiva, sostanzialmente equiparato a quello di indirizzo e coordinamento (argomento ex art. 8 L. n. 59/1997), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza Costituzionale (cifr. Sentenze n. 559 del 19 maggio 1989, n. 338 del 15/06/1989, n. 466 del 16/10/1990, n. 263 del 18-23 luglio 1997 e n. 408 del 10-14 dicembre 1998) "non può concretarsi fino al

punto di enunciare criteri tanto dettagliati da dar corpo ad un vero e proprio svolgimento diretto delle funzioni delegate”.

Un tale comportamento avrebbe il significato di una revoca implicita della delegazione, stabilita per via amministrativa, la quale non potrebbe, con riferimento al caso di specie essere ritenuta ammissibile sia perché ai sensi degli artt. 118 Cost., 21 Stat. Regione Siciliana e 3 II comma del D.P.R. n. 684 del 1 luglio 1977, la revoca delle predette funzioni potrebbe essere compiuta soltanto con un atto di valore legislativo (costituzionale), sia perché, data la natura di detta delega, non vi sarebbe spazio se non per una revoca esplicita.

Va considerato infine che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 684 del 1 luglio 1977, “le Capitanerie di porto e gli Uffici da esse dipendenti” anche nelle materie oggetto di delega esercitano funzioni regionali e si pongono in relazione funzionale con l'Amministrazione regionale (cd. “avvalimento”): di conseguenza operano quali organi dell'amministrazione regionale anche se strutturalmente continuano ad essere incardinati nell'Amministrazione Statale.

Pertanto l'Amministrazione regionale ha il potere di impartire agli uffici periferici dei quali si avvale, disposizioni di carattere generale o particolare in ordine all'esercizio delle funzioni (anche delegate) di competenza regionale.

Tutto ciò premesso, lo scrivente ritiene che le richieste determinazioni particolari non possano essere validamente espresse, a pena di violare le norme e principi ut supra specificati.

Eventuali direttive che investano temi di carattere generale potranno trovare luogo naturale di trattazione nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per essere poi tradotte in una delibera del Consiglio dei Ministri, in considerazione del disposto del già citato art. 8 della L. n. 59 del 15/03/1997 e dell'art. 2 comma III lett. “d” ed “e” della L. n. 400 del 23/08/1998.

Parimenti è da escludersi ogni forma di tutela giustiziale in via gerarchica dinanzi allo scrivente nei confronti degli atti di competenza regionale, ivi compresi quelli emanati dalle Capitaneria di Porto site nel territorio Regionale Siciliano in sede di avvalimento, (l'avvalimento è infatti estrema estensione dell'istituto della delega) dal momento che gli atti emanati dalla Regione nell'esercizio delegato di funzioni amministrative sono definitivi in base ai principi in materia che trovano, peraltro, riscontro nella giurisprudenza costante.

Difatti anche se nello statuto speciale della Regione Siciliana e nella relativa normativa di attuazione, non vi è previsione alcuna di tale definitività, in presenza di delega di funzioni (art. 20 ultima parte statuto Reg. Siciliana e art. 3 D.P.R. n. 684 del 1/07/1977) l'Ente delegato (la Regione) opera nell'esercizio di poteri non suoi, bensì del delegante (lo Stato).

La ratio a cui si obbedisce è che il delegante non può conoscere in sede giustiziale di atti emanati da chi agisce nella medesima veste e funzione di esso delegante e, in sostanza, emana atti definitivi.

E' appena necessario osservare che per quanto attiene, invece, alle funzioni delegate dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, il legislatore ha ritenuto opportuno recepire il principio descritto in una norma espressa, ossia nell'art. 5 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**F.to CILIBERTI**

per copia conforme all'originale  
Il Dirigente Superiore  
dott. Antonio NAPOLITANO